

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3026

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore NESSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 2004

—————

Interventi atti a promuovere lo sviluppo della costa compresa
tra Castellaneta Marina e Ginosa Marina e per la sua tutela
e valorizzazione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La costa compresa tra Castellaneta Marina e Ginosa Marina, come riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, costituisce uno dei principali tesori storico-artistici, paesaggistici ed ambientali della nostra penisola. La costa compresa tra i due comuni è altresì fonte di ricchezza per il mezzogiorno italiano, grazie alle sue numerose strutture alberghiere, ai suoi complessi di villette, agli stabilimenti balneari che ogni anno accolgono un gran numero di turisti, affascinati da un mare incontaminato.

Fino agli anni '60 esisteva *in loco* una fascia boscosa che si estendeva per circa 10 chilometri ed era quasi impenetrabile per il piede dell'uomo. Parte di essa era di natura paludosa e per questo si rendeva necessario programmare degli interventi di bonifica e di sviluppo non solo agricolo, ma anche urbanistico. Castellaneta Marina e Ginosa Marina sorgono con questi obiettivi. La zona ancora oggi è ricchissima di pini d'Aleppo, in quanto vi sono severi limiti per il disboscamento. Prende il nome di «Bosco Pineto», infatti, la fascia costiera (lunga circa 10 chilometri) nella quale si situa Castellaneta Marina. Il patto tra la natura e l'uomo è stato dunque rispettato. Dall'alto, infatti, è arduo scorgere le ville, completamente immerse nel fitto della vegetazione. La tipologia urbanistica è caratterizzata sostanzialmente da ville che possono essere monofamiliari, bifamiliari o quadrifamiliari. Alcune di esse sono un esempio di alta architettura. Tutte le ville sono circondate da giardini di pertinenza più o meno estesi. I privati e le numerose agenzie immobiliari offrono molteplici soluzioni per trascorrere una vacanza gradevole: vendita, affitto mensile o per brevi periodi, affitto annuale. Sul territorio operano anche di-

versi alberghi da tre stelle in poi. Senza alcun dubbio, sono i mesi estivi quelli che incrementano la popolazione delle due località. Infatti, l'aria salubre ed il mare fungono da naturale richiamo per chi, stressato dallo smog della propria città, cerca un «porto sicuro» in cui trovare ristoro. Nelle serate estive i locali notturni e le discoteche del lungomare offrono poi ulteriore svago, così come i mercatini, i concerti, le sagre e le varie ed apprezzabili iniziative folkloristiche, volte a divulgare tradizioni e costumi tipici di una terra. D'alto valore in tal senso è la processione sacra della «Stella Maris», che rappresenta uno dei momenti più intensi ed accomunanti delle vacanze estive in questa terra.

Per quanto concerne prettamente il comune di Castellaneta, va ricordato che il suo centro storico conserva intatta la struttura urbanistica settecentesca: stradine talmente strette da consentire il passaggio ad una persona alla volta (fatte apposta per impedire che i frequenti attacchi dei nemici potessero violare la città); un dedalo di case tra loro collegate per mezzo di cunicoli sotterranei e corridoi aerei; abitazioni a strapiombo sul burrone che fungeva da difesa naturale. Nel borgo antico sono da segnalare, in particolare: la cattedrale, che conserva un soffitto ligneo del 1739 ed alcuni dipinti di Domenico Carella datati 1796-1804; la chiesa di S. Domenico, con affreschi e quadri del XVII secolo; il palazzo vescovile, costruito nel XVII secolo, che custodisce un polittico in legno raffigurante la Madonna con il bambino, dipinto nel 1531 da Girolamo da Santacroce, ed infine la casa natale di Rodolfo Valentino ed il museo a lui dedicato.

Si potrebbe continuare all'infinito nell'elencare le risorse che l'area costiera com-

presa tra Ginosa Marina e Castellaneta Marina offre ai suoi abitanti e all'intera umanità. Da ciò nasce il bisogno di salvaguardare e valorizzare un territorio così importante per l'economia e per la cultura del nostro Paese. Questo è l'intento del presente disegno di legge, che oltre a proteggere il patrimonio costiero in sé, mira al raggiungimento di obiettivi maggiori, quali quello di poter accrescere l'economia di un territorio attraverso miglorie ed investimenti nell'ambito turistico-alberghiero, incentivando la pesca, altra grande risorsa e tradizione del luogo, nonché le produzioni artigianali, specchio della storia di un territorio, così come i prodotti enogastronomici, che dovranno avvalersi di maggiori protezioni e certificazioni, per poter guadagnare non solo una dif-

fusione locale, ma anche il mercato nazionale ed internazionale.

Lo strumento che con il presente disegno di legge si suggerisce, per rispondere all'esigenza di un reale e duraturo rilancio economico e sociale, è quello della programmazione e della razionalizzazione degli interventi, oltre ad un consistente intervento finanziario dello Stato, che il nuovo articolo 119 della Costituzione sicuramente consente in contesti tanto preziosi del nostro Paese.

L'accentramento delle decisioni nella Commissione prevista all'articolo 2, nell'ambito di uno strumento di coordinamento e pianificazione generale degli interventi valido in tutta l'area (articolo 3), credo possa essere la giusta risposta alla necessità di investimenti oculati e responsabili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La tutela e la valorizzazione della costa compresa tra Castellaneta Marina e Ginosa Marina è dichiarata problema di preminente interesse nazionale.

2. Lo Stato garantisce la salvaguardia del paesaggio e la tutela e valorizzazione dei beni storici, archeologici ed artistici della costa compresa tra Castellaneta Marina e Ginosa Marina, ne salvaguarda la stabilità del suolo, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socio-economica, con particolare riferimento alla qualità dell'offerta turistica ed al recupero, miglioramento e sviluppo dell'attività agricola, nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della regione.

3. Al perseguimento delle predette finalità concorrono, nell'ambito delle rispettive potestà normative ed amministrative, lo Stato, la regione Puglia e gli enti locali compresi nel territorio dei comuni di Castellaneta e Ginosa.

4. Lo Stato concorre inoltre, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, al finanziamento ed all'attuazione di un programma di interventi straordinari finalizzati alla tutela del territorio ed allo sviluppo economico della costa compresa tra Castellaneta Marina e Ginosa Marina.

Art. 2.

(Commissione per la salvaguardia e lo sviluppo della costa compresa tra Castellaneta Marina e Ginosa Marina)

1. È istituita la Commissione per la salvaguardia e lo sviluppo della costa compresa

tra Castellaneta Marina e Ginosa Marina, di seguito denominata «Commissione», composta da:

a) il presidente della regione Puglia, che la presiede;

b) il presidente della provincia di Taranto;

c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

e) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

f) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;

g) due rappresentanti del consiglio regionale della regione Puglia;

h) due rappresentanti del consiglio provinciale di Taranto.

2. La Commissione approva il programma degli interventi per la costa compresa tra Castellaneta Marina e Ginosa Marina di cui all'articolo 3, vigila sull'applicazione della presente legge, ripartisce gli stanziamenti disponibili ai sensi dell'articolo 4, valuta l'efficacia degli interventi ed eventualmente modifica il predetto programma.

3. I componenti della Commissione possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati con le stesse modalità dei componenti.

4. La Commissione approva un regolamento per il proprio funzionamento. Le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del presidente.

5. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le designazioni dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni sono comunicate al presidente della regione Puglia che, nei successivi dieci giorni, provvede alla convocazione della Commissione medesima. In caso di inerzia

delle singole amministrazioni, alle designazioni provvede il prefetto.

6. Alla Commissione possono essere assegnate in comando unità di personale delle amministrazioni dello Stato, della regione Puglia e degli enti locali indicati al comma 1 e personale assunto con contratto a tempo determinato per professionalità non presenti, o non disponibili, nelle amministrazioni pubbliche indicate, nel numero che la Commissione medesima ritiene opportuno e che è indicato nel regolamento di cui al comma 4.

7. La Commissione provvede al coordinamento ed all'armonizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale, ambientale, economico-sociale e dei trasporti, disponendo le relative integrazioni e variazioni.

Art. 3.

*(Programma degli interventi
per la costa compresa
tra Castellaneta Marina e Ginosa Marina)*

1. Il programma degli interventi per la costa compresa tra Castellaneta Marina e Ginosa Marina contiene azioni dirette:

a) al risanamento idrogeologico del territorio, con particolare riferimento al consolidamento dei costoni rocciosi ed al ripristino ambientale delle aree degradate perché interessate da insediamenti abbandonati o dismessi quali: cave, discariche, impianti industriali ed altre attività ad alto impatto sull'ambiente e sul territorio;

b) al rilancio della pesca, con particolare riferimento alla piccola pesca costiera ed alle altre attività di prelievo riconducibili ad una corretta e previdente gestione della risorsa mare;

c) alla razionalizzazione e alla funzionalità del sistema dei trasporti ed alla realizzazione delle infrastrutture di supporto quali: parcheggi, funivie, ascensori;

d) alla riqualificazione dell'offerta turistica, anche nella sua valenza culturale, attra-

verso il coordinamento ed il finanziamento delle politiche di *marketing* territoriale degli enti locali;

e) alla tutela, alla promozione e alla commercializzazione dei prodotti tipici locali.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Puglia, i comuni di Castellaneta e Ginosa, le amministrazioni, gli enti ed i soggetti pubblici e concessionari di pubblici servizi sono tenuti a comunicare alla Commissione ed alla provincia di Taranto gli interventi in corso di realizzazione, nonché gli interventi di competenza propri o ad essi delegati connessi con gli obiettivi di cui al comma 1.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della provincia di Taranto propone al consiglio provinciale il programma degli interventi. Il consiglio provinciale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il programma degli interventi e lo trasmette alla Commissione.

4. La Commissione, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del programma degli interventi, procede all'armonizzazione delle proposte acquisite ed approva il programma degli interventi per la costa compresa tra Castellaneta Marina e Ginosa Marina. In caso di modificazione del programma adottato dal consiglio provinciale, la Commissione lo trasmette alla regione Puglia, alla provincia di Taranto ed ai comuni di Castellaneta e Ginosa, che possono esprimere osservazioni entro i successivi trenta giorni; trascorso tale termine la Commissione approva il programma e provvede alla ripartizione per settori delle risorse disponibili.

5. In caso di mancanza della deliberazione consiliare di cui al comma 3 nel termine prescritto, il presidente della regione Puglia assegna al consiglio provinciale di Taranto un

ulteriore termine di trenta giorni, trascorsi i quali il medesimo presidente affida alla Commissione l'elaborazione del programma degli interventi. In questo caso la Commissione, entro novanta giorni, adotta il programma degli interventi e lo trasmette alla regione Puglia, alla provincia e ai comuni di Castellaneta e Ginosa, che possono esprimere le proprie osservazioni entro i successivi trenta giorni. Trascorso tale termine la Commissione approva il programma e provvede alla ripartizione per settori delle risorse disponibili.

6. Per l'integrazione e le modifiche del programma o per la presentazione di successivi programmi, nonché per la ripartizione degli ulteriori stanziamenti disponibili, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5.

7. Gli interventi previsti dal programma di cui al comma 3 sono realizzati secondo le procedure ordinarie dalle amministrazioni proponenti.

8. L'adozione obbligatoria degli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione della regione Puglia costituisce principio fondamentale della legislazione in materia di governo del territorio ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. I comuni di Castellaneta e Ginosa, se sprovvisti di tali strumenti, sono tenuti ad adottarli entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempimento la regione Puglia provvede con potere sostitutivo.

Art. 4.

(Modalità di attuazione)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero delle attività produttive provvede, senza ulteriore spesa a carico della finanza

pubblica e avvalendosi delle proprie strutture, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a promuovere l'onere finanziario di cui all'articolo 2, comma 2.

2. La regione Puglia, sentiti la provincia di Taranto, i comuni di Castellaneta e di Ginosa e la sovrintendenza per i beni culturali provvede, entro la scadenza del medesimo termine di cui al comma 1, ad un censimento dettagliato dei beni artistici ed ambientali di cui all'articolo 1, e della successiva loro catalogazione informatica.

3. La catalogazione di cui al comma 2 è inserita nella banca dati del Ministero per i beni e le attività culturali.

